



Prot. n. 251410
del 7/05/2009

OGGETTO: Richiesta di parere.

In relazione alla Sua nota del 30 aprile scorso, pervenuta tramite fax, con la quale chiede se sia legittima una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale, Le debbo fare presente che questo Servizio Governo del territorio, in base a quanto stabilito dalla [D.G.R. n. 769 del 27 giugno 2006](#) (pubbl. nel B.U.R. n. 70 del 7 luglio 2006), può svolgere la sua attività di consulenza a favore degli Enti locali delle Marche soltanto attraverso l'espressione di pareri concernenti l'interpretazione delle norme giuridiche e senza riferimento a casi specifici.

In ogni caso questo Servizio non può pronunciarsi sulla legittimità o meno di atti o provvedimenti che un Comune intende emanare o ha già emanato, poiché in tal caso farebbe rinascere quell'attività di controllo regionale sugli atti degli Enti locali che un tempo esercitavano i CO.RE.CO. e che è venuta meno con la soppressione di questi, operata con l'art. 2 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 7, emanata a seguito della modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione italiana avvenuta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In termini di carattere generale si può osservare che le prescrizioni degli strumenti urbanistici, generali e particolareggiati, possono essere applicate soltanto dopo la loro entrata in vigore a seguito dell'approvazione definitiva da parte dello stesso Comune (vedi art. 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, come integralmente modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 19: in particolare i commi 6, lett. a) e 8) e che dalla data di adozione degli strumenti urbanistici e fino alla loro approvazione definitiva si applicano soltanto le "misure di salvaguardia ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902, come integrata e modificata dalla legge 5 luglio 1966, n. 517" (art. 39, comma 1, della L.R. n. 34/1992).